

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 04/2019 DEL 10/03/2019

Indice Argomenti:

- 1. Liquidazione iva mensile: l'aspetto attivo ed i problemi con i portali**
- 2. Liquidazione iva mensile: l'aspetto passivo e le fatture che non arrivano**
- 3. Forfetari: Conservazione digitale delle fatture**

1. LIQUIDAZIONE IVA MENSILE: L'ASPETTO ATTIVO ED I PROBLEMI CON I PORTALI

Da un paio di mesi è ormai giunta in dirittura d'arrivo la prima liquidazione IVA "digitale".

I contribuenti a periodicità mensile, infatti, entro lunedì 18 febbraio hanno dovuto liquidare l'IVA relativa al mese di gennaio.

Si rende quindi opportuno ribadire ancora una volta, con l'ausilio di qualche semplice esempio pratico, le regole in vigore dal 2019, accentrando l'attenzione in questo intervento all'aspetto attivo.

STUDIO BELCASTRO

Con riferimento alle fatture emesse, prima di tutto bisogna distinguere la questione “esigibilità dell’imposta” dai termini concessi per la trasmissione telematica delle e-fatture al SDI, in assenza di sanzioni.

Ai sensi del D.L. 119/2018, infatti, in questa prima fase di avvio della e-fattura, restano in vigore le precedenti regole relative alla data da indicare in fattura (coincidente con l’esigibilità, tranne che nei casi di fatturazione differita), mentre viene concesso un maggior tempo per la trasmissione al Sistema di Interscambio in assenza di sanzioni, ovvero fino al termine della propria liquidazione IVA.

1.1 L’esigibilità dell’imposta non è cambiata

Per quanto riguarda l’esigibilità, ovvero il momento in cui l’imposta esposta in una fattura emessa deve essere considerata “a debito”, nulla è cambiato.

Valgono sempre e comunque le regole previste dal D.P.R. 633/72, articolo 6, e questo indipendentemente dalle eventuali traversie in cui si sia potuto incorrere nella predisposizione e trasmissione al SDI delle fatture emesse.

Analizziamo dunque le diverse fattispecie possibili, avvalendoci di esemplificazioni, partendo dal presupposto comune a tutti i casi che il soggetto emittente la fattura sia un contribuente a liquidazione IVA mensile.

1.1.1 Fattura immediata trasmessa e recapitata entro il termine della propria liquidazione IVA

Esempio: cessione di bene mobile effettuata in data 18 gennaio 2019.

Il cedente emette “fattura immediata”, ovvero con data corrispondente alla data di avvenuta vendita (18 gennaio).

Il soggetto emittente, avvalendosi della facoltà di trasmettere i files entro i termini della propria liquidazione IVA, ha inviato il file al SDI in data 15 febbraio.

La fattura risulta correttamente recapitata all’acquirente in data 16 febbraio.

Quando deve essere considerata a debito l’imposta? I termini di emissione e trasmissione della fattura sono stati rispettati?

L’IVA deve essere computata nella liquidazione IVA del mese di gennaio 2019, poiché in tale mese si è verificata l’esigibilità dell’imposta, a nulla rilevando il fatto che la fattura sia stata trasmessa al SDI nel successivo mese di febbraio.

STUDIO BELCASTRO

L'imposta quindi deve confluire nei conteggi che determinano la liquidazione IVA di gennaio 6001/2019.

La trasmissione del file, avvenuta nel mese di febbraio ma entro i termini di liquidazione, rispetta i termini concessi dal D.L. 119/2018.

Pertanto, la fattura si considera emessa e trasmessa correttamente, il comportamento del contribuente non è sanzionabile.

1.1.2 Fattura immediata trasmessa e non recapitata entro il termine della propria liquidazione IVA

Esempio: cessione di bene mobile effettuata in data 18 gennaio, fattura immediata datata in pari data e trasmessa il 15 febbraio.

Sin qui, quindi, una situazione del tutto coincidente a quella dell'esempio precedente. Tale fattura, però, a causa dei 5 giorni di tempo previsti dal SDI per l'effettuazione dei controlli e recapito, non risulta consegnata al cessionario entro il 18 febbraio (quindi il soggetto emittente non ha certezza dell'avvenuta consegna, oppure dello scarto).

Quando deve essere considerata a debito l'imposta? I termini di emissione e trasmissione della fattura sono stati rispettati?

L'IVA deve essere computata nella liquidazione IVA del mese di gennaio 2019, poiché in tale mese si è verificata l'esigibilità dell'imposta.

Quindi, anche in questo caso l'imposta quindi deve comunque confluire nel 6001/2019.

Per quanto riguarda i termini di trasmissione al SDI, anche in questo caso la tempistica prevista è stata rispettata, poiché l'invio è avvenuto entro il termine di liquidazione.

Pertanto, indipendentemente da quanto la fattura sarà recapitata (e dunque anche post 18 febbraio), non sono dovute sanzioni.

Laddove si dovesse incorrere in uno scarto, si dovrà procedere a rimettere la fattura, debitamente corretta, entro cinque giorni lavorativi dalla ricevuta di scarto, con stesso numero e data (ove non possibile, si potrà utilizzare un sezionale, oppure proseguire con la numerazione corrente, ma in tal caso occorrerà richiamare nel corpo della fattura quella precedentemente scartata per creare una "correlazione temporale" tra i documenti).

STUDIO BELCASTRO

1.1.3 Fattura immediata non trasmessa entro il termine della propria liquidazione IVA

Esempio: cessione di bene mobile effettuata in data 18 gennaio, fattura immediata datata in pari data.

Tale fattura però non è stata inviata al SDI entro il 18 febbraio.

La trasmissione del file, pertanto, non è avvenuta entro il termine della propria liquidazione IVA.

Quando deve essere considerata a debito l'imposta? I termini di emissione e trasmissione della fattura sono stati rispettati?

Anche in questo caso l'IVA deve essere computata nella liquidazione IVA del mese di gennaio 2019, poiché in tale mese si è verificata l'esigibilità dell'imposta.

Infatti, se è ben vero che una fattura non esiste fintanto che non viene trasmessa al SDI, è altrettanto vero che l'operazione è stata effettuata, per quanto non certificata correttamente.

I termini di emissione e trasmissione del file fattura, tuttavia, in questo caso non sono stati rispettati, e pertanto si è soggetti a sanzione.

Per la determinazione della sanzione dovuta occorre considerare le particolari disposizioni introdotte (anche in questo caso in via transitoria) dal D.L. 119/2018, e pertanto si possono presentare due distinti scenari:

Se il file fattura sarà inviato entro il termine della liquidazione IVA successiva, ovvero – visto che si analizza il caso di un mensile – entro il 18 marzo 2019 (visto che anche in marzo il giorno 16 cade di sabato), le sanzioni saranno dovute, ma ridotte al 20%.

Se il file fattura non sarà inviato entro il termine della liquidazione IVA successiva, scatteranno le sanzioni piene, ovvero - ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, comma 1 – fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio.

La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

In entrambi i casi, le sanzioni dovute potranno ulteriormente essere ridotte avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

1.1.4 Fattura differita

Per le cessioni di beni documentate da DDT o documento equipollente, così come per le prestazioni di servizi supportate da idonea documentazione, è altresì possibile ricorrere, ai sensi dell'articolo 21 comma 4 alla fatturazione differita.

In questo caso, la fattura deve essere emessa in forma riepilogativa, con riferimento a tutte le operazioni compiute verso il medesimo soggetto nel mese precedente, entro il giorno 15 del mese successivo, ma anche in questo caso l'esigibilità dell'imposta non cambia.

Esempio: cessioni di beni supportate da D.D.T., effettuate nel mese di gennaio.

La fattura viene emessa e trasmessa il 15 febbraio 2019 in forma differita.

Quando deve essere considerata a debito l'imposta? I termini di emissione e trasmissione della fattura sono stati rispettati?

Anche in questo caso l'IVA deve essere computata nella liquidazione IVA del mese di gennaio 2019, poiché in tale mese si è verificata l'esigibilità dell'imposta, per quanto il documento riporti la data e sia stato trasmesso nel successivo mese di febbraio.

I termini di emissione e trasmissione sono stati rispettati, in quanto conformi al dettato dell'articolo 21 comma 4 del D.P.R. 633/72.

1.1.5 Le sanzioni in caso di errore nel computo dell'imposta

Come evidenziato dagli esempi precedenti, qualsiasi sia la "sorte" di una fattura elettronica (trasmessa tempestivamente, consegnata o meno che sia, od anche non trasmessa tempestivamente), le regole di esigibilità dell'imposta non sono cambiate.

Per dirla in maniera estremamente semplice, l'IVA bisogna pagarla con le medesime tempistiche di sempre.

È bene ricordare e sottolineare che la riduzione delle sanzioni al 20% prevista dal D.L.119/2018 riguarda esclusivamente il caso di tardiva trasmissione del file fattura, e non riguarda la tardiva liquidazione dell'imposta.

Esempio: incasso per prestazioni di servizi nel mese di gennaio 2019.

La fattura, che riporta imposta a debito per euro 2.000, per un errore del contribuente, non è stata trasmessa entro il 18 febbraio al SDI, bensì è stata inviata in data 10 marzo 2019.

STUDIO BELCASTRO

A causa di questa tardiva trasmissione, posto che la fattura non risultava nel SDI al momento della liquidazione IVA relativa al mese di gennaio, l'imposta a debito non è stata computata in liquidazione.

Quali sanzioni si rendono applicabili?

Per quanto riguarda l'aspetto della liquidazione IVA, ipotizzando che il contribuente abbia chiuso (senza considerare la fattura dimenticata) la liquidazione di gennaio con un debito, di fatto sarà stato eseguito un insufficiente versamento pari ai 2.000 euro di IVA esposti nella fattura non considerata.

Tale somma dovrà essere versata, e le sanzioni saranno dovute in misura piena (eventualmente ridotte per effetto di ravvedimento operoso, calcolato comunque sulle sanzioni integrali, poiché non si applica al versamento la riduzione al 20% prevista dal D.L. 119/2018).

Sotto l'aspetto della sanzione dovuta per tardiva trasmissione della fattura al SDI, invece, posto che la trasmissione è stata effettuata entro il termine della successiva liquidazione IVA, le sanzioni sono ridotte al 20%.

Pertanto, ipotizzando di avvalersi anche del ravvedimento operoso, si applicheranno nella misura minima del 90% dell'imposta, ridotte poi al 20% (con uno sconto, quindi, dell'80%), ed ulteriormente ridotte in forza del ravvedimento operoso a seconda del momento in cui il ravvedimento viene posto in essere.

1.2 Le problematiche dei portali

Un ultimo appunto merita l'aspetto delle problematiche in cui stanno incorrendo taluni contribuenti, problemi che derivano dal mancato funzionamento atteso di alcuni portali dedicati alla fatturazione elettronica.

Risulta, infatti, che alcune software house cui sono stati inviati in tempo utile i files fattura siano ancora in attesa di ricevana di consegna (o scarto) molti giorni dopo l'invio.

In questi casi, non vi è dubbio che l'imposta sia dovuta, perché come si è detto l'esigibilità dell'imposta è dettata dall'articolo 6 DPR 633/72 indipendentemente dalle vicende della e-fattura.

Più delicata è la questione della trasmissione, perché se la fattura elettronica resta "incastrata in un imbuto" creatosi tra il portale di fatturazione ed il SDI, potrebbe avvenire che il contribuente abbia inviato il file al portale entro il termine della

propria liquidazione, ma che poi questo venga effettivamente trasmesso al SDI oltre tale termine, lasciando spazio alla sanzione (ridotta al 20%, ma pur sempre dovuta).

Se si incorre in questi casi è bene innanzi tutto verificare attentamente la situazione con la propria software house.

Nei casi di dubbio, meglio trasmettere la fattura tramite un sistema che garantisca una consegna del file al SDI immediata, ovvero tramite una piattaforma software affidabile o direttamente tramite Fatture e Corrispettivi, in modo tale da rispettare la tempistica.

Non deve preoccupare in questo caso la circostanza di aver già lasciato in carico la medesima fattura al portale che non pare funzioni correttamente, in quanto il SDI scarta automaticamente le fatture duplicate.

La prima versione che sarà processata dal SDI sarà accolta, mentre la seconda, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, sarà scartata per file duplicato.

Chiaramente, se si decide di perseguire questa strada, occorrerà prestare molta attenzione a ricopiare fedelmente la fattura, ed in particolar modo numero e data, perché se le due versioni non coincidessero, il sistema accoglierà entrambe come due distinte fatture emesse.

2. LIQUIDAZIONE IVA MENSILE: L'ASPETTO PASSIVO E LE FATTURE CHE NON ARRIVANO

Se la gestione del flusso attivo con la e-fattura si è oggettivamente complicata ancor di più si è complicato il flusso passivo, e questo non solo perché occorre abituarsi ad un modo tutto nuovo di lavorare, e con regole innovative, ma anche perché oggettivamente le fatture attese tardano ad arrivare.

Alle problematiche connesse alla trasmissione dei files al SDI, ed alle tempistiche “allargate” concesse per l’invio in assenza di sanzioni, inevitabilmente corrispondono – a specchio – fatture che dovrebbero essere pervenute ed invece non lo sono, oppure fatture pervenute con data gennaio, ma recapitate nel mese di febbraio.

2.1 Ricezione della fattura, contabilizzazione e detrazione dell'imposta

Per affrontare la questione del flusso passivo è bene partire dalle regole di base, in vigore dal 1° gennaio 2019 a seguito delle modifiche operate sulla norma con il D.L. 119/2018.

I due concetti base che occorre tenere a mente sono:

- Per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta, occorre che la fattura sia stata effettivamente ricevuta.
- Per poter esercitare il diritto alla detrazione in un determinato mese, ricorrendone i presupposti, occorre che la relativa fattura di acquisto sia contabilizzata entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

2.2 Dove si trovano le fatture ricevute

Quando si tratta di fattura elettronica, è bene ricordare che l'unico "verbo" è quanto risulta pervenuto tramite il Sistema di Interscambio, quindi con recapito sulla PEC (laddove si sia scelto questo canale), oppure sulla piattaforma informatica prescelta.

Non bisogna tuttavia dimenticare che è possibile anche una terza via: il caso del mancato recapito, che consiste nel fatto che la fattura è stata regolarmente processata dal sistema, ma non è stata consegnata al destinatario finale per problemi di carattere tecnico.

A complicare ulteriormente la questione vi è il fatto che il sistema è in fase di avvio, e non è raro che il contribuente abbia attivato un canale di ricezione informatico nel corso del mese di gennaio (canale che quindi ha ricevuto solo le fatture recapitate dal SDI dalla data di attivazione in poi).

Operativamente, quindi, la prima cosa da fare è confrontare i documenti in proprio possesso con quanto risulta nella piattaforma Fatture e Corrispettivi.

A tal fine occorre accedere al sito, in proprio oppure per il tramite di un intermediario delegato, ed entrare nell'area Consultazione, Fatture Elettroniche ed altri dati IVA.

A questo punto, è bene prendere visione di quanto risulta sotto la voce Home Consultazione, sia con riferimento a Le tue fatture ricevute, che con riferimento a Le tue fatture FE messe a disposizione.

Tramite Le tue fatture ricevute si ricava l'elenco completo delle fatture passive che risultano correttamente recapitate, con evidenza sia della data del documento che della data di avvenuto recapito, data che, come vedremo, riveste la massima importanza.

Altrettanto importante è l'area Le tue fatture FE messe a disposizione; in questa parte della piattaforma vengono "parcheggiate" le fatture passive ricevute delle quali il SDI non è riuscito a portare a termine il recapito.

Si tratta, insomma, di fatture che il contribuente non ha mai ricevuto né sulla PEC né sulla piattaforma software.

STUDIO BELCASTRO

Tutte le fatture presenti in FE messe a disposizione non si considerano consegnate fintanto che non se ne prende visione (ed eventualmente si effettua il download del file XML).

Questo aspetto è particolarmente delicato poiché, indipendentemente dalla data della fattura, tale documento si considera recapitato nel momento in cui la fattura viene “letta” nell’apposita area, transitando così nelle fatture ricevute.

2.3 Casi concreti e regole di contabilizzazione

Chiarito il quadro delle fatture che sono state effettivamente ricevute, occorre procedere con la contabilizzazione e la liquidazione dell’imposta.

Andiamo nel seguito a riepilogare come occorre procedere, con l’ausilio di qualche semplice esempio.

2.3.1 Fattura datata gennaio, ricevuta in gennaio

Esempio: fattura immediata per acquisto di beni, datata 18 gennaio, pervenuta in data 25 gennaio.

In questo caso tutto si svolgerà con le modalità consuete; l’acquisto sarà contabilizzato a partire dal 25 gennaio e l’imposta portata in detrazione in gennaio, nel rispetto delle regole ordinarie.

2.3.2 Fattura datata gennaio, ricevuta in febbraio

Esempio: fattura immediata per acquisto di beni, datata 18 gennaio, pervenuta in data 4 febbraio.

Si tratta di un caso comune, vuoi per i tempi tecnici del SDI, vuoi per i “tempi allargati” concessi per la trasmissione dei files fattura.

Posto che la fattura è stata ricevuta il 4 febbraio, sarà possibile registrarla a partire da tale giorno.

Quindi, chiariamo innanzi tutto che non è formalmente corretto, in questa situazione, registrare il documento in gennaio, poiché non pervenuto.

Ciò non di meno, posto che si tratta di operazione con esigibilità per il soggetto emittente a gennaio, se il documento viene registrato entro il 15 febbraio, sarà possibile considerare l’imposta già nella liquidazione di gennaio.

Per poter effettuare questo tipo di operazione non è obbligatorio utilizzare un particolare sezionale, basterà semplicemente registrare la fattura entro il 15 febbraio ma computare l’IVA in diminuzione dalla liquidazione IVA di gennaio.

STUDIO BELCASTRO

Da questo punto di vista i software stanno utilizzando le più disparate tecniche, e spesso viene posta comunque una sorta di “annotazione” all’atto della stampa dei movimenti IVA, che peraltro ha il solo scopo di rendere maggiormente intellegibile quanto accaduto, visto che la stampa dei libri IVA non è più obbligatoria.

2.3.3 Fattura datata febbraio, ricevuta in febbraio, ma relativa a gennaio

Come abbiamo visto nell’analizzare l’aspetto attivo, è anche possibile che il fornitore si sia avvalso della fatturazione differita.

In questo caso, il soggetto che riceve la fattura può detrarre l’imposta con riferimento al mese di avvenuta esigibilità in capo al cedente.

Esempio: in data 15 febbraio si riceve una fattura datata 10 febbraio 2019.

Tale fattura riepiloga gli acquisti documentati da DDT effettuati nel mese di gennaio: la fattura viene annotata in data 15 febbraio 2019 e l’imposta a credito, per quanto la fattura sia datata febbraio, può essere scomputata dalla liquidazione IVA di gennaio poiché si tratta di operazioni afferenti tale mese.

2.3.4 Operazione di gennaio, fattura non pervenuta

Un problema non di poco conto è quello che deriva dai termini “allargati” concessi dal D.L.119/2018.

Viene infatti detto che la fattura elettronica può essere trasmessa al SDI senza sanzioni entro il termine della propria liquidazione IVA.

Ciò significa che un soggetto a liquidazione IVA trimestrale potrà trasmettere una fattura datata gennaio entro il 16 maggio, senza sanzioni.

Un altro problema è quello che deriva dal malfunzionamento di taluni portali di fatturazione elettronica.

La combinazione di questi due fattori ha generato l’assenza di un buon numero di fatture “attese”, ovvero che dovrebbero essere presenti in Fatture e Corrispettivi e invece non risultano pervenute.

In questa situazione, purtroppo, non vi sono alternative: in assenza di FE, non si può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, e quanto sopra anche laddove si sia in possesso di una “copia di cortesia”.

Ricordiamo, infatti, che la copia di cortesia non ha alcuna rilevanza ai fini fiscali.

3. FORFETARI: CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE

I contribuenti che rientrano nel cosiddetto regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche dopo il 1 gennaio 2019 non hanno l'obbligo di emettere le fatture in formato elettronico ma possono continuare ad emettere fatture informate analogiche (cartacee).

Tuttavia, come più volte ribadito, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per tali contribuenti è una mera facoltà ben potendo gli stessi utilizzare comunque il canale telematico in luogo di quello cartaceo.

Infatti, il contribuente forfettario può comunque decidere di utilizzare le modalità telematiche di fatturazione emettendo le fatture informate elettroniche e indicando il codice destinatario o la Pec per la ricezione delle fatture dai propri fornitori o comunicando sul portale fatture e corrispettivi uno dei detti indirizzi.

In tal caso il contribuente sarà poi obbligato a conservare digitalmente i documenti fiscali al pari di un normale soggetto Iva.

3.1 Ricezione da parte del contribuente forfettario di fatture in formato elettroniche al proprio indirizzo pec

Qualora il contribuente in regime forfettario non abbia optato per la fatturazione elettronica e non abbia comunicato alcun indirizzo telematico nella propria area su FATTURE e CORRISPETTIVI ma riceva comunque al proprio indirizzo PEC delle fatture in formato elettronico da parte di un fornitore, ci si chiede come dovrà avvenire la conservazione delle fatture elettroniche ricevute ad opera del medesimo.

I necessari chiarimenti in materia sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate attraverso le risposte alle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale.

In tale occasione è stato precisato che a fare da discriminante sulle modalità di conservazione delle fatture ricevute sarà la comunicazione o meno da parte di tali contribuenti dell'indirizzo PEC o del codice destinatario presso il quale ricevere le fatture elettroniche emesse nei loro confronti.

Infatti, la conservazione resta analogica nel caso in cui il contribuente forfettario non comunichi l'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) presso il quale il SdI dovrà veicolare le fatture d'acquisto emesse nei suoi confronti.

STUDIO BELCASTRO

Al contrario qualora, quest'ultimo decida - pur non essendone obbligato - di comunicare l'indirizzo PEC o il codice destinatario per la ricezione delle fatture elettroniche, secondo i chiarimenti contenuti nelle FAQ dell'Agenzia delle Entrate, la conservazione dovrà avvenire in modalità elettronica.

Pertanto, se il contribuente non ha operato la predetta comunicazione, laddove riceva sulla sua PEC delle fatture di acquisto in formato elettronico, non sarà comunque obbligato alla conservazione elettronica ma potrà limitarsi alla conservazione cartacea del formato analogico delle medesime.

3.2 Contribuente forfettario che preleva le fatture dal portale Fatture e Corrispettivi

È necessario precisare che l'obbligo di conservazione elettronica per il contribuente forfettario che non ha optato per la fatturazione elettronica non sussiste neppure nel caso in cui decida di prelevare le fatture ricevute dal portale Fatture e Corrispettivi.

Anche in questo caso, infatti, a fare da discriminare ai fini delle modalità di conservazione consentite è solo la comunicazione o meno da parte di tali contribuenti dell'indirizzo PEC o del codice destinatario attraverso i quali ricevere le fatture.

Dunque, al pari di quanto detto in precedenza, l'obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute sussiste solo nel caso in cui il soggetto comunichi la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

PRECEDENTI CIRCOLARI 2019

Numero	Del	Argomento
01/2019	13.01.2019	Legge di bilancio 2019 (novità in sintesi)
02/2019	26.01.2019	Operatività processo Fatturazione elettronica
03/2019	11.02.2019	Fatturazione elettronica – Ulteriori chiarimenti

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

MARZO 2019

Venerdì 1

- **Opzione Irap** – Scade il termine per le ditte individuali e per le società di persone per determinare l'imposta con le stesse modalità delle società di capitali ossia, da risultato di bilancio ed a prescindere dai recuperi fiscali
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° febbraio e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° febbraio del relativo anno (**giorno 1 per anni bisestili e giorno 2 per anni ordinari**)

Giovedì 7

- **Sostituti di imposta** – Invio telematico della certificazione unica relativa alle somme erogate ed alle relative ritenute operate nell'anno precedente:
 - per lavoro dipendente da parte dei datori di lavoro (Cud)
 - per dividendi da parte delle società di capitali
 - per proventi finanziari da parte di notai, intermediari e società finanziarie
 - per lavoro autonomo o occasionale da parte del soggetto erogatore
 - per provvigioni da parte del soggetto erogatore

Venerdì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

Sabato 16

- **Delega Unica - Modello F24 :**
 - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - **Iva** - Versamento dell'iva relativa al IV trimestre dello scorso anno dovuta dai contribuenti trimestrali (con la maggiorazione dell'1%) (Liquidazione effettuata nel mese precedente)
 - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva annuale, superiore a quella eventualmente versata in base alle liquidazioni periodiche, dovuta da tutti i contribuenti (mensili e trimestrali)
 - **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - **Inps - Collaboratori** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - **Inps – Agricoltura** – Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato e relativi al terzo trimestre dell'anno precedente
 - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali

- **Inail – Mod. 10/SM** – Denuncia delle retribuzioni relative all'anno precedente su supporto magnetico o via internet

- **Tassa annuale di concessione governativa** – Termine per il versamento della tassa unica annuale sui libri sociali dovuta dalle società di capitali in ragione di € 309,87 (€ 516,46 per le società con capitale superiore a € 516.456,90)

- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento eventuale saldo annuale canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo all'anno precedente

Mercoledì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori di imballaggi

Venerdì 22

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del I periodo contabile (gennaio-febbraio) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al I periodo contabile (gennaio-febbraio)

Lunedì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Mercoledì 28

STUDIO BELCASTRO

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del II periodo contabile (marzo-aprile) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il VI periodo contabile precedente (novembre-dicembre anno precedente)

Sabato 30

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° marzo e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° marzo del relativo anno

Domenica 31

- **Sostituti di imposta** – Consegna della certificazione unica relativa alle somme erogate ed alle relative ritenute operate nell'anno precedente:
 - per lavoro dipendente da parte dei datori di lavoro (Cud)
 - per dividendi da parte delle società di capitali
 - per proventi finanziari da parte di notai, intermediari e società finanziarie
 - per lavoro autonomo o occasionale da parte del soggetto erogatore
 - per provvigioni da parte del soggetto erogatore
- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di febbraio la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di gennaio
- **Imposta comunale sulla pubblicità** - Scadenza versamento secondo trimestre in caso di rateizzazione

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)